

Ecobonus 2018 per il risparmio energetico: quello che c'è da sapere

Stai pensando di sostenere delle spese per interventi di rifacimento dell'impianto di riscaldamento residenziale? Il 2018 è l'anno ideale per riqualificare la propria dimora dal punto di vista energetico, poiché gli incentivi sono stati prorogati per tutto il 2018.

Ecobonus 2018: le novità

Fanno parte dell'Ecobonus 2018 due categorie principali:

1. detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'installazione di caldaie a condensazione di classe A (esclusi i modelli a basso rendimento energetico);
2. detrazione Irpef al 65% per tutte le spese relative all'adozione di sistemi di termoregolazione avanzati

Tra le novità più importanti da ricordare c'è quella che prevede l'obbligo di stilare una comunicazione tecnica da inviare in via telematica all'ENEA che si occuperà di valutare l'effettiva presenza dei requisiti necessari per fruire dell'Ecobonus.

Come recita la Gazzetta Ufficiale, tra gli interventi che rientrano nell'Ecobonus 2018 con agevolazione del 65% vi sono:

- a) le opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10 per cento purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
- c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzando pannelli solari piani;
- d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
- e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;
- g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70 per cento;
- h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70 per cento;
- i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria, all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70 per cento degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;



